REGOLAMENTO (CEE) N. 1054/68 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1968

che stabilisce l'elenco degli organismi emittenti dei certificati destinati a permettere l'ammissione in alcune voci tariffarie di alcuni prodotti lattiero-caseari in provenienza dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che, secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1053/68 della Commissione, del 23 luglio 1968, relativo alla definizione delle condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in alcune voci tariffarie (2), l'ammissione di prodotti in provenienza dai paesi terzi nelle sottovoci 04.02 B I a), 04.04 A I, 04.04 B, 04.04 D I e 04.04 E I b) 2 di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), è subordinata alla presentazione di un certificato debitamente vidimato da un organismo emittente indicato in un elenco stabilito;

considerando che un organismo può essere indicato nell'elenco soltanto se soddisfa alle condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1053/68;

considerando che i seguenti organismi emittenti sono stati riconosciuti rispettivamente

Dalla Danimarca:

— il «Mejeribrugets Osteeksportudvalg» ad Aarhus, per Havarti della sottovoce 04.04 E I b) 2;

Dall'Austria:

— il «Milchwirtschaftsfonds» a Vienna e la «Österreichische Hartkäse Export-Gesellschaft mbH» a Innsbruck, che agiscono congiuntamente per l'Emmental, il Gruyère e il Bergkäse della sottovoce 04.04 A I,

— il «Milchwirtschaftsfonds» a Vienna per il Tilsit della sottovoce 04.04 E I b) 2;

Dalla Polonia:

— il «Polska Izba Handlu Zagranicznego» a Varsavia, per il Tilsit della sottovoce 04.04 E I b) 2;

Dalla Svizzera:

— la «Divisione dell'agricoltura del Dipartimento federale dell'economia pubblica», Berna, per i prodotti della voce 04.02 B I a),

— la «Unione svizzera per il commercio del formaggio S.A.», Berna, per l'Emmental, il Gruyère e lo Sbrinz della sottovoce 04.04 A I e per i prodotti della sottovoce 04.04 D I,

— l'«Agenzia di vendita per il formaggio d'Appenzell», San Gallo, per l'Appenzell della sottovoce 04.04 A I,

— la «Chambre de commerce glaronaise et Societé suisse des fabricants de fromages aux herbes à r. l.» a Glaris, per il Glaris della sottovoce 04.04 B,

— la «Centrale suisse du commerce du Tilsit» a Weinfelden, per il Tilsit della sottovoce 04.04 E I b) 2;

Dalla Finlandia:

— il «Maitotaloustuotteiden Tarkastuslaitos» a Helsinki, per l'Emmental della sottovoce 04.04 A I e per i prodotti della sottovoce 04.04 D I;

considerando che questi organismi si sono impegnati:

— a verificare le indicazioni contenute nei certificati previsti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1053/68,

— a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile e necessaria

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) Vedi pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3.

per valutare le indicazioni contenute nei certificati,

— a trasmettere agli Stati membri, dove si effettuerà lo sdoganamento, la seconda copia di ciascun certificato vidimato entro un termine di tre giorni a decorrere dalla data del suo rilascio, per quanto riguarda i prodotti delle sottovoci 04.02 B I a), 04.04 A I e 04.04 D I;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'elenco degli organismi emittenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1053/68 è stabilito nell'allegato.

2. Le sottovoci tariffarie stabilite nell'allegato sono quelle che sono definite nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 823/68.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO

Paesi terzi	Sottovoce tariffaria dei prodotti		Organismo emittente	
			denominazione	luogo
Danimarca	04.04 E I b) 2		Mejeribrugets Osteeksportudvalg	Aarhus
Austria	ex 04.04 A I	Bergkäse, Emmental Gruyère	Milchwirtschaftsfonds e Österreichische Hartkäse Export-Gesellschaft m.b.H. che agiscono congiuntamente	Vienna Innsbruck
	04.04 E I b) 2		Milchwirtschaftsfonds	Vienna
Polonia	04.04 E I b) 2		Polska Izba Handlu Zagranicznego	Varsavia
Svizzera	04.02 B I		Divisione dell'agricoltura del dipartimento federale dell'economia pubblica	Berna
	ex 04.04 A I	Appenzell	Agenzia di vendita per il formaggio d'Appenzell	San Gallo
	ex 04.04 A I	Emmental Gruyère, Sbrinz	Unione svizzera per il commercio del formaggio S. A.	Berna
	04.04 B		Chambre de commerce Glaronaise et Societé suisse des fabricants de fromages aux herbes à r. l.	Glaris
	04.04 D I		Unione svizzera per il commercio del formaggio S. A.	Berna
	04.04 E I b) 2		Centrale svizzera del commercio di Tilsit	Tilsit
Finlandia	ex 04.04 A I	Emmental	Maitotaloustuotteiden Tarkastuslaitos	Helsinki
	04.04 D I		Maitotaloustuotteiden Tarkastuslaitos	Helsinki